



## **Università degli Studi di Messina**

### **Relazione istruttoria per il Senato Accademico**

**Oggetto: Accordo di collaborazione scientifica nell'ambito del programma "HORIZON EUROPE" tra l'Università degli Studi di Messina per il tramite del Dip. Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali (ChiBioFarAm) e il Consorzio Interuniversitario nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali – (INSTM).**

#### **Premesso che:**

- l'Università degli Studi di Messina (di seguito indicata anche come Affiliated Entity) risulta essere socio consorziato del Consorzio INSTM (di seguito indicato come beneficiario) come da Statuto e Atto costitutivo approvato dalle Università consorziate in sede di adesione allo stesso, il quale ha il compito e le competenze per promuovere, svolgere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo della scienza e tecnologia dei materiali, favorendo collaborazioni e progetti anche con il coinvolgimento di Università, di altri Enti di ricerca pubblici e privati e di altri soggetti privati;
- il Consorzio ha stipulato con la Commissione Europea il contratto n. 101115456 in data 14/06/2023, per lo svolgimento del progetto "Sustainable Photo-Electrochemical VALorization of flue gases - SUPERVAL" finanziato nell'ambito del Programma Horizon EUROPE dell'Unione Europea, di seguito indicato quale "Grant Agreement";
- il Progetto prevede il coinvolgimento di gruppi di ricerca afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali (ChiBioFarAm), sotto la supervisione del responsabile scientifico prof. Claudio Ampelli;
- l'Università di Messina è qualificata come Affiliated Entity del Beneficiario ai sensi dell'art. 8 del Grant Agreement e dall'Annex 1 al Grant Agreement;
- ai sensi dell'Allegato I del Grant Agreement, la Affiliated Entity, che ha le necessarie competenze, collaborerà con il Beneficiario, mettendo a sua disposizione le proprie risorse per la realizzazione del progetto, ottenendone il rimborso secondo le regole di rendicontazione dei progetti Horizon Europe e secondo quanto previsto nel presente Accordo;
- al fine di definire i rapporti di collaborazione tra il Beneficiario e l'Affiliated Entity è necessario stipulare un apposito Accordo di collaborazione tra le parti per consentire l'adempimento

- delle obbligazioni del Beneficiario nei confronti della Commissione Europea e degli altri beneficiari del Grant Agreement;
- tale Accordo prevede che la Affiliated Entity collabora con il Beneficiario, mettendo a disposizione proprie risorse per lo svolgimento delle attività dettagliate nel Grant Agreement ed in particolare si obbliga a rispettare le direttive del Beneficiario emanate per l'attuazione del Progetto, predisponendo la documentazione necessaria per la rendicontazione dei costi sostenuti; a redigere le relazioni richieste dal Beneficiario sull'attività compiuta entro i termini indicati, nonché a mettere a disposizione del Beneficiario i dati e le informazioni richieste dalla Commissione o dagli Stati membri, ai sensi dell'art. 17 del Grant Agreement;
  - il Beneficiario si obbliga a mettere a disposizione della Affiliated Entity tutte le informazioni necessarie all'esatta esecuzione delle attività, a informare tempestivamente la Affiliated Entity di ogni eventuale decisione della Commissione riguardante le attività che il Beneficiario svolge avvalendosi delle risorse della Affiliated Entity, nonché a rimborsare i costi eleggibili sostenuti dalla Affiliated Entity, fino alla somma di € 150.000,00, secondo le seguenti modalità:
    - o un anticipo pari al 25% dell'importo entro 30 gg dalla firma dell'accordo;
    - o una seconda rata del 25% dell'importo all'incasso del pagamento relativo al primo periodo di rendicontazione (M12 – Novembre 2024);
    - o una terza rata del 35% dell'importo dovuto alla Affiliated Entity all'incasso del pagamento relativo al secondo periodo di rendicontazione (M36 – Ottobre 2026);
    - o il saldo (15%) all'incasso dell'ultimo pagamento, a seguito della verifica della completezza della documentazione giustificativa dei costi sostenuti;
  - le Parti individuano come responsabili dell'Accordo la Prof.ssa Siglinda Perathoner (indirizzo e-mail: perathon@unime.it – segreteria@instm.it) per il Beneficiario e il Prof. Claudio Ampelli (indirizzo e-mail: ampellic@unime.it – direzione.chibiofaram@unime.it) per la Affiliated Entity;
  - l'Accordo è valido dalla data della firma apposta da entrambe le parti, fino alla fine del Progetto indicata nel Data Sheet del Grant Agreement, incluse eventuali proroghe concesse dalla Commissione Europea. In caso di concessione di eventuali proroghe alla durata del Progetto, il Beneficiario si impegna a darne comunicazione per iscritto alla Affiliated Entity.

**Visto:**

- lo Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014 e ss.mm.ii.;
- il Grant Agreement n. n. 101115456;

**Considerato:**

- che la stipula dell'Accordo è necessaria al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni del Beneficiario nei confronti della Commissione Europea e degli altri beneficiari del Grant Agreement.

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Senato Accademico quanto segue:

- esprimere parere favorevole in merito alla stipula dell'Accordo di collaborazione scientifica nell'ambito del programma "HORIZON EUROPE" tra l'Università degli Studi di Messina per il tramite del Dip. Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali (ChiBioFarAm) e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali – (INSTM), il cui testo si allega alla presente relazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Allegati:

- Testo dell'Accordo.

II DIRETTORE GENERALE

*Avv. Francesco Bonanno*

*Firmato digitalmente*